

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2109 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 8 - Bilancio, Ragioceria e Tributi – **Art.47 c.3 lett. (a L.R. n.7 del 30 aprile 2002 e s.m.i. riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza del T.A.R. Campania n. 8782 del 17/05/2004 a favore della società Theorema s.r.l.**

PREMESSO:

- che la Regione Campania, con delibera n.6102 del 13.12.2002, successivamente integrata dalla delibera n.4 del 15.01.2003, ha approvato il testo del bando di gara finalizzato alla selezione di un numero massimo di 15 soggetti con i quali convenzionarsi per l'affidamento dell'attività di accompagnamento alle imprese assegnatarie dei contributi a valere sul IV bando L. 215/92;
- che con Decreto Dirigenziale n.1270/AGC 12 del 7 agosto 2003 si è provveduto alla formazione della graduatoria provvisoria delle prime 15 imprese selezionate in base al bando di gara di cui sopra;
- che con Decreto Dirigenziale n.1567/AGC 12 del 16 ottobre 2003 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva;
- che con Decreto Dirigenziale n.1593/AGC 12 del 24 ottobre 2003 si è proceduto alla rettifica del D.D. n.1567 del 16 ottobre 2003;

PREMESSO ALTRESI':

- che avverso il decreto n.1593 del 24.10.2003 è stato proposto, da parte della società "THEOREMA S.r.l.", esclusa dall'Amministrazione, ricorso al TAR Campania, con il quale è stata contestata la legittimità della richiesta di parte della documentazione e della certificazione dei carichi pendenti;
- che, in riferimento a tale contenzioso, il TAR Campania, Napoli, Sez.I, Con sentenza n.8782 del 17.05.2004 – R.G. n.12837/2003, ha accolto l'istanza proposta da "THEOREMA S.r.l.", annullando l'atto impugnato per quanto di interesse alla parte ricorrente e condannando la Regione Campania al pagamento di complessivi Euro 1000,00 per spese, diritti ed onorari del giudizio;
- che in data 19/07/2007 veniva notificata all'AGC12 copia dell'atto di precetto relativo alla richiamata sentenza 8783/04 del 17/05/2004 inerente il giudizio di cui sopra che quantificava in € 1551,22 il totale delle spese del giudizio de quo;
- che, nelle more della definizione degli atti amministrativi necessari alla risoluzione della controversia, la Società "THEOREMA S.r.l." ha provveduto con atto notificato in data 18/09/2007 al pignoramento verso terzi della somma di € 2326,83 con comparizione innanzi al tribunale di Napoli il 21/09/2007;
- che alle richiamate spese esposte nell'atto di precetto sono da sommarsi gli interessi legali, l'IVA e la CPA come per legge;

CONSIDERATO:

- che l'Art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- che il bilancio gestionale relativo all'esercizio 2007 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 160 del 10/02/2007 prevede alla U.P.B. 6.23.57, il Capitolo n.124 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n.7/2002";
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 22/06/2007 sono stati istituiti all'interno della predetta U.P.B. 6.23.57, singoli capitoli di spesa, uno per ciascuna area generale di coordinamento, ove allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124, effettuando una variazione compensativa ai sensi dell'art. 29 c. 9 lett.b) della L.R. n. 7/2002;

ATTESO:

- che alla somma di Euro 1551,22 come esposta nell'atto di pignoramento presso terzi del 18/09/2007 vanno ad aggiungersi € 133,98 quale somma per interessi legali calcolati a tutto il 31/10/2007, € 33,61 per c.p.a. ed € 342,87 per IVA per un totale complessivo di € 2.061,68;

- che la somma totale di Euro 2.061,68 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci relative agli interessi che andranno a maturare fino a soddisfazione delle ragioni creditorie del ricorrente ed al momento non quantificabili;

RITENUTO:

- che si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47, comma 3, della citata Legge Regionale n. 07/02, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" a favore della Società THEOREMA s.r.l. per il presunto importo di Euro 2.061,68, come sopra esposto;
- che si debba altresì procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett. b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa, il succitato importo presunto dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 581 della medesima U.P.B. 6.23.57;

VISTE:

- la L.R. n. 07/02 art. 47, comma 3, recante " Ordinamento contabile della Regione Campania " e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 2 del 19/01/2007 recante " bilancio di previsione della Regione Campania per l' anno 2007 e bilancio pluriennale 2007 – 2009 ";
- la D.G.R. n.160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale anno 2007;
- la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 avente ad oggetto " iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il tesoriere regionale";
- la D.G.R. n. 1078 del 22/06/2007 avente ad oggetto " debiti fuori bilancio istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa , ai sensi dell' art. 29 c.9 lett. B) della L.R. 7/2002 mediante prelevamento dal capitolo di spesa 124 del bilancio 2007;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47, comma 3, lettera a), della L.R. 30 aprile 2002 n.07 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" derivante dalla sentenza n.8782 del 07.04.2004 R.G. n.12837/2004 del T.A.R.Campania, Napoli, Sez. I, che ha accolto l'istanza proposta dalla società "THEOREMA S.r.l.", pari all'importo presunto di Euro 2.061,68, secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che tale importo rappresenta una stima approssimativa del debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di interessi che andranno a maturare fino alla soddisfazione delle ragioni creditorie che al momento non sono quantificabili;
- di autorizzare ai sensi dell' art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, il prelevamento in termini di competenza e di cassa, dell'importo presunto di € 2.061,68 dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – e l'incremento per una somma corrispondente dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 581 della medesima U.P.B. 6.23.57;
- di demandare al dirigente del Settore 01 - Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – fonti energetiche - dell' AGC 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - l' assunzione dell'impegno delle somme occorrenti, pari presuntivamente ad € 2.061,68 sul capitolo 581 della medesima U.P.B. 6.23.57;
- di subordinare al riconoscimento del suddetto "debiti fuori bilancio" da parte del Consiglio Regionale la liquidazione dell'importo dovuto, da effettuarsi con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche, a valere sul medesimo Capitolo 581 della spesa - U.P.B. 6.23.57;
- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 1. al Consiglio Regionale della Campania;
 2. all'AGC Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;

3. all'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario Settore Attività Industriali e Fonti Energetiche;
4. all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
5. al B.U.R.C. per la pubblicazione

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

REPUBBLICA ITALIANA

N. 8782 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione N. 12837 Reg. Ric.

I^a - composto dai Signori:

ANNO 2003

- 1) Giancarlo Coraggio - Presidente
- 2) Luigi Domenico Nappi – Consigliere
- 3) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **12837/2003** Reg. Gen., proposto dalla **Theorema s.r.l.**, (in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società RC&P – Raffaele Cercola & Partners s.r.l. e CO.S.MO. Servizi s.r.l.), in persona del legale rapp.te p.t., ing. Francesco Quagliolo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Barone e Elio Cuoco, con domicilio eletto in Napoli al viale Gramsci 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Abbamonte,

contro

la **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Monti, con domicilio eletto in Napoli alla via Santa Lucia 81;

e nei confronti

della **Cofiri Sovis s.p.a.**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via dei Mille 40, non costituita;

nonché

della **società AGIC** – Gruppo Italiano di consulenza aziendale consultino & after consulting s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via Sestriere 25, non costituita;

per l'annullamento, previa sospensione

<<a) del decreto dirigenziale n. 1567 del 16 ottobre 2003, a firma del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento n. 12 (Sviluppo Attività Settore Secondario) della Giunta Regionale della Campania, nella parte in cui è stata disposta la sostituzione (esclusione) dalla prima posizione della graduatoria provvisoria del RTI ricorrente poiché non avrebbe fornito alla stazione appaltante la documentazione "prescritta dal bando di gara"; b) della relativa comunicazione, del 17 ottobre 2003, a firma del Responsabile del Procedimento, con cui Teorema s.r.l. è stata portata a conoscenza del decreto gravato *sub a*); c) del decreto dirigenziale n. 1593 del 24 ottobre 2003, sempre a firma del Dirigente dell'Area Generale di coordinamento n. 12 (Sviluppo Attività Settore Secondario) della Giunta Regionale della Campania, con cui, nel rettificare sotto altri aspetti il precedente decreto

Ric. n. 12837/2003 Reg. Gen.

dirigenziale gravato *sub a*) (n. 1567 del 16 ottobre 2003), veniva confermata l'esclusione della ricorrente dalla formazione della graduatoria definitiva; **d**) della relativa comunicazione, del 28 ottobre 2003, n. 0627078 a firma del Responsabile del procedimento, con cui Teorema s.r.l. è stata portata a conoscenza del decreto gravato *sub c*); **e**) di ogni altro atto preordinato, presupposto, successivo, connesso e /o collegato, anche se sconosciuto alla ricorrente, tra cui in particolare: **1**) il verbale del 21.10.2003 con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria; **1 bis**) della comunicazione, a firma del Responsabile del procedimento, ing. Lanfranco Perilli, n. prot. 2003.0430408 del 7 agosto 2003, con cui – nel comunicare alla ricorrente l'approvazione della graduatoria provvisoria per l'affidamento del servizio in oggetto – si invitava (anche) la ricorrente a presentare “tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in base al bando di gara”; **2**) per quanto occorre del bando di gara nella parte in cui rinvia all'art. 12 del d.lgs. n. 157/95; **3**) della nuova graduatoria redatta dalla Regione Campania a seguito dell'esclusione e, se intervenuti, degli atti tutti di approvazione..>>;

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale, con le annesse produzioni;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La controversia verte sulla procedura aperta (pubblico incanto) indetta dalla Regione Campania, con bando pubblicato sul bollettino regionale n. 5 del 3 febbraio 2003, per l'affidamento del servizio di accompagnamento (servizio di consulenza) alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 215 del 1992. Il bando prevedeva la messa a gara di 15 distinti incarichi dell'importo unitario massimo di €107,117 per ciascuno, da assegnarsi “uno per ciascuno dei soggetti convenzionati a seguito della gara”.

In ordine al criterio di aggiudicazione il bando, in considerazione della peculiare natura del servizio e dell'impossibilità di stabilire specifiche di appalto sufficientemente precise, nonché della necessità di definire un prezzo omogeneo ed invariante per la prestazione di tutti i soggetti aggiudicatari, prevedeva la formazione di una graduatoria delle imprese

Ric. n. 12837/2003 Reg. Gen.

ammesse sulla base della qualità del servizio offerto giudicata secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157 del 1995, in base ai parametri di valutazione indicati nel capitolato speciale.

La Regione, a seguito della gara, si sarebbe convenzionata con non più di 15 soggetti qualificati, a ciascuno dei quali avrebbe affidato un numero di 10 incarichi di tutoraggio, per un importo massimo di €10.711 (iva compresa) per ciascuna iniziativa.

Con decreto dirigenziale n. 1270 del 7 agosto 2003 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti giudicati idonei.

Con nota del 7 agosto 2003 la Regione ha dunque chiesto all'impresa ricorrente – classificata al primo posto e dunque in posizione nella suddetta graduatoria – di produrre, come previsto nel capitolato d'oneri e nel decreto di approvazione, tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

Con determinazione dirigenziale n. 1567 del 16 ottobre 2003 l'amministrazione regionale – acquisiti i documenti richiesti alle imprese utilmente graduate – ha disposto l'esclusione della ricorrente per non avere prodotto il certificato dei carichi pendenti dell'impresa associata Cosmo Servizi ed ha provveduto alla sostituzione delle imprese escluse con le imprese della graduatoria definitiva collocate dalla sedicesima alla ventiseiesima posizione, assegnando a queste ultime il termine di giorni dieci per provvedere a loro volta a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

Con successivo decreto dirigenziale n. 1593 del 24 ottobre 2003 sono state apportate talune correzioni di errori materiali ed è stata disposta la riammissione di altra impresa, confermando, per il resto, e per quanto riguarda la posizione della ricorrente, la precedente statuizione del 16 ottobre 2003.

Con il ricorso in esame, notificato in data 15/17 novembre 2003 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo 1 dicembre 2003, il raggruppamento temporaneo di imprese ricorrente impugna dunque il decreto n. 1567 del 10 ottobre 2003 con il quale è stata esclusa dalla prima posizione della graduatoria con la predetta motivazione della mancata presentazione del certificato dei carichi pendenti dell'impresa associata Cosmo Servizi”.

Si è costituita ed ha resistito in giudizio la Regione Campania.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ric. n. 12837/2003 Reg. Gen.

Il bando e il capitolato speciale non contemplavano la produzione del certificato del casellario giudiziale poi richiesto con la nota dirigenziale del 7 agosto 2003.

Comunque, il certificato dei carichi pendenti è irrilevante ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi morali per la partecipazione alle procedure per l'appalto pubblico di servizi rette – come la procedura in esame – dal d.lgs n. 157 del 1995.

Sotto il primo profilo deve porsi in rilievo il fatto che il capitolato speciale – cui il bando rinviava per la definizione analitica della documentazione richiesta – si limitava a prevedere la presentazione, all'atto della domanda di partecipazione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rapp.te dell'impresa partecipante, attestante "l'assenza in capo all'offerente delle cause di esclusione di cui al di cui alla lettera a) del punto 16 del bando di gara (e cioè: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 157 del 1995).

Ora, l'articolo 12 del d.lg.s 157 del 1992 (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: *a)* che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione, *b)* nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari, *c)* che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice, *d)* che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, *e)* che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, *f)* che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

La norma richiamata dal bando e dal capitolato non fa alcuna menzione del requisito del non essere sottoposto a indagini preliminari penali (iscrizione nel registro degli indagati) o a procedimento penale (in senso stretto) seguente al rinvio a giudizio, che sono le circostanze e gli stati comprovabili dal richiesto certificato dei "carichi pendenti" che, come è noto, si riferisce a procedimenti in corso a carico del soggetto, ma non

Ric. n. 12837/2003 Reg. Gen.

ancora sortiti in una pronuncia di condanna divenuta irrevocabile [ciò che, invece, attesta il certificato del casellario giudiziale, legittimamente richiesto in corretta applicazione della lettera b) dell'articolo 12 sopra considerato].

La richiesta del certificato dei carichi pendenti, fatta dall'amministrazione con la nota del 7 agosto 2003, successiva all'approvazione della graduatoria provvisoria, di richiesta della presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, urta quindi, in primo luogo, contro la stessa *lex specialis* della procedura, che non prevedeva tale adempimento.

Essa si pone comunque in diretto contrasto con la normativa generale sopra richiamata che, come già evidenziato e come ribadito dalla prevalente (condivisibile) giurisprudenza (di questa Sezione cfr. sentenza 1 agosto 1997, n. 1838; Cons. Stato, IV Sez., 21 novembre 1996 n. 1235, Tar Lazio, sez. II, 25 maggio 1998, n. 994; T.a.r. Piemonte, sez. II, 6 ottobre 1994, n. 461), attribuisce rilievo ostativo alle sole condanne penali passate in giudicato, e non anche alla pendenza di procedimenti e giudizi penali non ancora definiti, sicché non consente la richiesta del certificato dei carichi pendenti ai fini dell'ammissione alla procedura per l'appalto pubblico di servizi.

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per la parte in cui hanno disposto l'illegittima esclusione del raggruppamento ricorrente.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell'amministrazione resistente, nell'importo liquidato in dispositivo

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse delle imprese ricorrenti.

Condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.tre p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Amministrazione intimata. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.

Il Presidente

Il Relatore

GIANCARLO ADDEZIO
 AVVOCATO
 Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
 Tel. 081/7611115 - Fax 663383

cc/
 3153/02

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

GIUDICE DELL'ESECUZIONE

atto di pignoramento presso terzi

L'Avv. Giancarlo Addezio quale difensore e rappresentante in giudizio della Theorema S.r.l. con sede in Roma alla Via A. Bertoloni, 3/d P.IVA 01880661002 in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Francesco Quagliolo presso di lui elett.te dom.to giusta mandato a margine dell'atto di precetto, in Napoli al Viale A. Gramsci, 16, espone quanto segue:

PREMESSO

- che con sentenza n° 8782 del 17/5/2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, I sezione definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla istante Theorema s.r.l. lo accoglieva e condannava la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive € 1.000,00;

- che tale sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 26/2/2007 alla Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t.;

- che è decorso inutilmente il termine di giorni centoventi di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in Legge 28 marzo 1997 n. 30, come modificato dall'art. 147 L. 23 dicembre 2000 n. 388, senza che l'Amministrazione debitrice abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, provocando grave pregiudizio al creditore istante;

- che successivamente è stato notificato in data 27/6/2007 atto di precetto di pagamento della complessiva somma di Euro 1.551,22, oltre interessi e spese al saldo effettivo;

- che è decorso inutilmente anche il termine di giorni dieci di cui

Settore AA.GG. della Presidenza
 e Collegamenti con gli Assessori

01 AGO 2007

13086
 av
 ney

GIANCARLO ABDEZIO
AVVOCATO
Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
Tel. 081/7611115 - Fax 663383

all'art. 482 c.p.c., onde il creditore ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;

- che l'istante è, pertanto, a tutt'oggi creditore, sulla base del menzionato titolo esecutivo, della suindicata somma, oltre interessi sino al soddisfo;

- che l'istante, inoltre, con la notifica del presente atto alla Regione Campania, diffida formalmente e richiama l'attenzione dell'Amministrazione debitrice sui propri obblighi istituzionali, quali previsti dagli artt. 79 e 80 d.lgs. 77 del 25 febbraio 1995, dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal D.I. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in L. 19 marzo 1993 n. 68, prevedendo - in caso di ingiustificato silenzio e di inerzia nel pagamento del notevole importo dovuto - la responsabilità ex art. 328 c.p. del funzionario responsabile della spesa;

- che la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., risulta essere creditore di varie somme per giacenze liquide intrattenute presso il SanPaolo Banco di Napoli S.p.A. - Filiale di Napoli - in qualità di Tesoreria di somme di danaro per un'importo tale da soddisfare il credito dell'istante nei confronti del medesimo Ente;

- che l'istante intende procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e/o debende dal SanPaolo Banco di Napoli S.p.A. Filiale di Napoli alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. a qualsiasi titolo, fino alla concorrenza del proprio credito ammontante a Euro 1.551,22 oltre interessi ulteriori maturati fino all'effettivo soddisfo e le spese successive con attribuzione al procuratore anticipatorio;

Tanto premesso l'istante a mezzo del sottoscritto avvocato, nella qualità e con il domicilio indicato in epigrafe

GIANCARLO ADDEZIO
AVVOCATO
Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
Tel. 081/7611115 - Fax 663383

CITA

1) SANPAOLO Banco di Napoli S.p.A. Filiale di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via Toledo, 177/78

2) Regione Campania in persona del presidente della Giunta Regionale p.t. elett.te dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia, 81

a comparire innanzi al sig. Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione e giudice a designarsi per l'udienza del 21/9/2007 all'ora del regolamento e con il prosieguo, nel locale di sue solite udienze, quanto al primo perché renda la dichiarazione di quantità a norma dell'art. 547 c.p.c. e quanto al secondo perché sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori.


Con espresso invito al debitore ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'Esecuzione con avviso che, in mancanza, tutte le comunicazioni o notifiche relative al procedimento saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ai sensi della L. 488/99, si dichiara che il valore della presente causa è di € 1.551,22

S.J.

Napoli 24/7/2007

Avv. Giancarlo Addezio



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Giancarlo Addezio, procuratore costituito dell'istante Theorema S.r.l., io sottoscritto Uff. Giud. addetto

GIANCARLO ABDEZIO
AVVOCATO

Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
Tel. 081/7611115 - Fax 663383

all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, visto la sentenza n. 8782 del 17/5/2004 notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. in data 26/2/2007, visto l'atto di precetto di pagamento di Euro 1.551,22 notificato alla Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. in data 27/6/2007 ed in virtù del quale è debitore della somma di Euro 1.551,22 oltre interessi e spese successive,

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute e/o debende dal SANPAOLO Banco di Napoli S.p.A. Filiale di Napoli in persona del legale rapp.te p.t. - alla Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t. a qualsiasi titolo e fino alla concorrenza del credito dell'istante in **Euro 2.326,83** oltre interessi e spese successive.

HO INGIUNTO

A tal fine alla Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t., formale ingiunzione, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni e/o le somme assoggettati ad espropriazione

HO ALTRESI' INTIMATO

al SANPAOLO Banco di Napoli S.p.A. Filiale di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t. di non disporre senza ordine del Giudice, delle somme dovute e debende fino alla concorrenza di €. 1.551,22 maggiorato di un ulteriore 50% come previsto dalla normativa vigente.

In pari tempo ho notificato copia del suesteso atto per loro legale scienza ed a tutti gli effetti di legge a :

- 1) SANPAOLO Banco di Napoli S.p.A., Filiale di Napoli in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso la sede in Napoli

GIANCARLO ADDEZIO
AVVOCATO
Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
Tel. 081/7611115 - Fax 663383

alla via Toledo 177/8

2) Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t.
dom.to per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia, 81

UFFICIO UNICO ESECUZIONI
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NAPOLI.....
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, previa l'ingiunzione, l'invito
e l'investimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 492 c.p.c.
ho notificato copia di quanto precede al.....
Sig.....
nel suo domicilio.....
ivi consegnandola a mani di.....
.....

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dello
autoscritto che ad esse intimat ac designat

- 1 AGO 2007

domicili mediante consegna di copia a mani del
l'impiegato addetto alla ricezione *Cascone Maria Fortuna*

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Anna Maria Severino

GIANCARLO ADDEZIO
 AVVOCATO
 Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
 Tel. 081/7611115 - Fax 663383

D'OC /
 422 / 02

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Giancarlo Addezio quale rappresentante e difensore in giudizio g. m. a m. del presente atto, della Theorema S.r.l. con sede in Roma alla Via A. Bertoloni, 3/d P.IVA 01880661002 in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Francesco Quagliolo ed elett.te domiciliata in Napoli al Viale A. Gramsci, 16 espone quanto segue:

PREMESSO

- che con sentenza n° 8782 del 17/5/2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, I sezione definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla istante Theorema s.r.l.. lo accoglieva e condannava la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive € 1.000,00;
 - che tale sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 26/2/2007 alla Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t. ;
 - che pertanto l'istante è attualmente creditore della Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t. ;
- Tutto ciò premesso l'istante a mezzo del sottoscritto avvocato n. q. e con il domicilio indicato

INTIMA E FA PRECETTO

Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t. elett.te dom.to in Napoli alla Via S. Lucia, 81 di pagare la complessiva somma di € 1.551,22 così distinta :

Diritti, spese ed onorari liquidati in sent.

€ 1.000,00

Spese diritti ed onorari del suesteso atto

Avvocato
 Giancarlo Addezio
 con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti conseguenziali, nonché a rappresentarmi e difendermi in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, appello incidentale, motivi aggiunti, transigere, desistere, incassare e quietanzare. Ritengo il Vs. operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso di Voi in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati personali rispettando le regole previste dal DLgs 30/6/03 n. 196, giusta autorizzazione del Garante Prot. Dati Personali n. 4/2005.

THEOREMA S.R.L.
 1899

E' autentica
[Signature]

Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori

27 GIU 2007

2116. 2807

2007

1148 / AN

GIANCARLO ADDEZIO
 AVVOCATO
 Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
 Tel. 081/7611115 - Fax 663383

	<u>Diritti ed Onorari</u>	<u>Spese</u>
Posizione archivio	€. 39,00	
Esame dispositivo	" 10,00	
Richiesta copie sent. in forma esecutiva	" 10,00	" 30,00
Ritiro copie	" 10,00	
Disamina titolo esecutivo	" 10,00	
Esame testo integrale	" 19,00	
Richiesta notifica	" 10,00	" 10,00
Ritiro notifica	" 10,00	
Esame notifica	" 10,00	
Atto di precetto	" 39,00	
Redazione precetto	" 23,00	
Autentica Mandato	" 10,00	
Richiesta di notifica del precetto	" 10,00	" 10,00
Ritiro notifica	" 10,00	
Esame notifica	" 10,00	
Redazione nota spese	" 19,00	
Consultazioni	" 39,00	
Corrispondenza	" 39,00	
Ritiro fascicolo cancelleria	" 10,00	
Vacazioni	" 15,00	
Dattilografia	" 12,00	
Indennità forfettaria 12,5%	" 45,50	
Totale	€. 409,50	" 50,00
+ CPA al 2%	" 8,19	
+ IVA al 20% su €. 417,69	" 83,53	
Totale	€. 501,22	

RIEPILOGO

Diritti, spese ed onorari liq. in sent.	€. 1.000,00
Diritti e spese succ. e di precetto	€. <u>551,22</u> (501,22 + 50,00)
Totale	€. 1.551,22

diconsi Euro Millecinquecentocinquantuno/22, oltre interessi, spese di notifica segnate a margine e spese successive ed occorrente.

Con espressa avvertenza che in mancanza di pagamento, decorsi


GIANCARLO ADDEZIO
AVVOCATO
Viale A. Gramsci, 16 - Napoli
Tel. 081/7611115 - Fax 663383

dieci giorni dalla notifica del presente precetto si procederà ad esecuzione forzata.

S.J.

Napoli, 27/6/2007

avv. Giancarlo Addezio



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2007 il giorno . . . del mese di giugno a richiesta dell'istante e dell'avv. Giancarlo Addezio n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'atto di precetto, debitamente sottoscritto, in copia conforme all'originale a mezzo posta a:

- Regione Campania in persona del Presidente della G.R. p.t. elett.te dom.to in Napoli alla Via S. Lucia, 81

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antoscritto atto ad cui intimat no designat domicili mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione PANICO SAVIANO
27 GIU 2007
UFFICIALE GIUDIZIARIO Anna Maria Severino

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°03 del 18/09/2007

AREA 12 SETTORE 01 SERVIZIO 03

FASC. n° 2393

La sottoscritta Ciullo Fiorella nella qualità di responsabile del Servizio 03 “Politiche per le Imprese” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Società Theorema s.p.a. – Via A. Bertoloni – ROMA – P.I. 01880661002

Oggetto della spesa

Sentenza n. 8782 del 17/05/2004, emessa dal T.A.R. di Napoli – Sezione I – Condanna Regione Campania al pagamento dell’ importo di Euro 1.551,22, oltre ad interessi legali, spese di giudizio, IVA e C.P.A. per l’importo di Euro 506,00.

La spesa è stata ordinata con atto _____ n° _____ del _____

Impegno n° _____ Anno _____

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza

(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario etc.)

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il TAR Campania, Napoli, Sez.I, Con sentenza n.8782 del 17.05.2004 – R.G. n.12837/2004, ha accolto l'istanza proposta da "THEOREMA S.p.a", avverso il decreto n.1593 del 24.10.2003 di approvazione della graduatoria delle imprese selezionate per l'affidamento dell'attività di accompagnamento alle imprese assegnatarie dei contributi a valere sul IV bando L. 215/92.

Il TAR Campania, Napoli, Sez.I, Con sentenza n.8782 del 17.05.2004 ha annullato l'atto impugnato per quanto di interesse alla parte ricorrente e condannato la Regione Campania al pagamento di complessivi Euro 1000,00 per spese, diritti ed onorari del giudizio

La società "THEOREMA S.p.a.", in data 19/07/2007 ha notificato all'AGC12 l'atto di precetto relativo alla richiamata sentenza 8783/04 del 17/05/2004 inerente il giudizio di cui sopra che quantificava in €1551,22 il totale delle spese del giudizio.

La società "THEOREMA S.p.a.", in data 18/09/2007 notificava all' AGC 12 atto di pignoramento presso terzi che quantificava in €2326,83 il totale delle spese del giudizio .

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 18/09/2007

Epoca della prestazione _____

IMPORTO	€1551,22
I.V.A.	342,87
INTERESSI	133,98 (*)
CPA	33,61

ONERI ACCESSORI _____ (*)

TOTALE DEBITO 2.061,68

(*)

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:

Gli interessi sono stabiliti dalla Sentenza e quantificati nell'Atto di Pignoramento.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Trattasi di Sentenza esecutiva seguita da Atto di Precetto, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.

b) lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro 510,46;

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di €uro 2.061,68.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza TAR n. 8782/04;
2. Atto di precetto relativo alla richiamata sentenza 8783/04 del 17/05/2004
3. Atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 18/09/2007
Data 18/09/2007

Il Responsabile del Servizio

Fiorella Ciullo

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l' amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.